



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1931

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Indice

1. DDL S. 1931 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1931	5
1.3. Trattazione in consultiva	19
1.3.1. Sedute	20
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	22
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 186 (pom.) del 22/09/2020	23
1.3.2.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	30
1.3.2.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 134 (ant.) del 23/09/2020	31

1. DDL S. 1931 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1931

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 111/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 126/20, di conversione del d-l 104/20, di cui alla scheda atto C.2700)

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Iter

7 novembre 2020: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.1931

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#) , Ministro dell'istruzione [Lucia Azzolina](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) , Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia [Elena Bonetti](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro del lavoro e politiche sociali [Nunzia Catalfo](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#) , Ministro per i beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Teresa Bellanova](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Francesco Boccia](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **111 del 8 settembre 2020**, G.U. n. 223 del 8 settembre 2020 , scadenza il 07 novembre 2020 , decaduto il 7 novembre 2020 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 279 del 9 novembre 2020).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **8 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 256 del 9 settembre 2020.

Classificazione TESEO

ANNO SCOLASTICO , EPIDEMIE

Articoli

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 4), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.1, 3), REGIONI (Art.1), TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI (Art.2), COMUNI (Art.2), STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE (Art.3), ENTI LOCALI (Art.3), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.3), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.3), LOCAZIONE DI

IMMOBILI (Art.3), LAMPEDUSA E LINOSA (Art.4), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.4), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.4), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.4), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.4), OPERATORI TURISTICI (Art.4), IMPRESE AGRICOLE (Art.4), CREDITO AGEVOLATO (Art.4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.4), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (Art.4), LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.5), STUDENTI (Art.5), TUTELA DELLA SALUTE (Art.5), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Art.5), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.5), INDENNITA' SPECIALI (Art.5), LIMITI DI SPESA (Art.5), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.5)

Assegnazione

Assegnato alla [5^a Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 9 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 256 del 9 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1931

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1931

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)
dal **Ministro dell'istruzione** (AZZOLINA)
dal **Ministro della salute** (SPERANZA)
e dal **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)
di concerto con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CATALFO)
con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)
con il **Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo** (FRANCESCHINI)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (BELLANOVA)
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (BOCCIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. - L'articolo 1 (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*) prevede, al comma 1, in considerazione dell'evoluzione della situazione pandemica e della necessità di garantire l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale soggetto ad oneri di servizio pubblico secondo modalità coerenti con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la possibilità di utilizzare, nel limite di 300 milioni di euro, le risorse previste dall'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo *ante* COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

A tale riguardo, si evidenzia che, nella seduta del 31 agosto 2020, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha reso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sulle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, che prevedono con specifico riguardo al trasporto pubblico locale, tra l'altro, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Al contempo, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse previste dal citato articolo 44 anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto e nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, previsto dal comma 1 del citato articolo 44, si prevede, al comma 2, un'autorizzazione di spesa in

favore di ciascuna regione o provincia autonoma, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando allo stanziamento di cui al suddetto articolo 44 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono poi definite le quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, prevede, al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, « assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati ».

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Conseguentemente, in ragione della necessità di modulare, in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico e in considerazione della natura di « servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica italiana (articolo 114 della Costituzione) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'ente locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino » (Corte dei Conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG), l'articolo 2 (*Disposizioni in materia di trasporto scolastico*) dispone che le risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, destinate ad incrementare la dotazione del fondo istituito dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni. A tal fine, ciascun comune può destinare, nel 2020, per il trasporto scolastico, risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Articolo 3 (*Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021*). Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, ai commi 1 e 2, si prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2020, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015; quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 205 del 2017, e, quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017. Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli per l'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato attuale, sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli per l'infanzia.

Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021

per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impegno contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse, che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL.

Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 3 dell'articolo 3 destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 4 (*Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa*), considerato il grave disagio socio-economico derivante dallo stato di emergenza nel quale si trova in particolare il comune di Lampedusa e Linosa, dispone, per i soggetti che hanno nel comune il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, il rinvio al 21 dicembre 2020 di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno, senza il pagamento di sanzioni e interessi. La norma specifica che resta ferma per tali soggetti la possibilità di avvalersi della rateizzazione in 24 mesi prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Pertanto i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa potranno versare il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in 24 rate mensili di pari importi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La norma prevede, infine, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Al comma 2 si stabilisce che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca del comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, relativo alle imprese dei territori colpiti da eventi sismici, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

Al comma 3 si prevede che i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 siano stabiliti, nel limite delle risorse disponibili, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Il comma 4 reca disposizioni finanziarie con l'individuazione delle necessarie risorse.

Articolo 5 (*Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici*). Nel rapporto sulle « Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia » dell'Istituto superiore di sanità del 28 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di prevenzione competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 nell'ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti.

Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo per COVID-19 per il quale il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, l'articolo in esame prevede che il genitore, sia dipendente del settore privato sia del pubblico, possa optare, alternativamente all'altro genitore, per la richiesta di lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio.

La misura principale prevista al comma 1 cui il genitore dipendente può fare ricorso è il lavoro agile, la cui applicazione avverrà nella misura in cui la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile e dunque sia compatibile con le previsioni specifiche del lavoro pubblico (articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e del lavoro privato (articolo 90 del medesimo provvedimento).

Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile si potrà far ricorso al congedo disciplinato dai commi 2 e 3.

Nello specifico, il genitore potrà chiedere il congedo, astenendosi dall'attività lavorativa, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si prevede, inoltre, che il congedo e l'indennità non spettano qualora uno o entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Al comma 4 si stabilisce, altresì, che nei giorni in cui uno dei genitori fruisce di una delle suddette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non possa chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

La *ratio* della norma, infatti, è di garantire al minore sottoposto ad una misura di quarantena presso il proprio domicilio di essere accudito quotidianamente da almeno uno dei genitori, il quale potrà legittimamente alternarsi, fruendo delle misure previste da questo articolo, con l'altro genitore. Allo stesso tempo, però, contrasterebbe con l'intento della disposizione che entrambi i genitori si avvalsero delle misure previste contemporaneamente e negli stessi giorni al fine di accudire il figlio.

Per questa ragione la disposizione prevede che la presenza comunque in casa di uno dei genitori dovuta a mancanza di attività lavorativa per qualunque motivo o al fatto che già svolge attività in modalità agile ad altro titolo e salvo che non vi sia un legittimo impedimento a prendersi cura del figlio, preclude all'altro genitore il diritto di richiedere le misure in oggetto.

Al comma 5 si pone, inoltre, un limite temporale stabilendo che il beneficio di cui all'articolo in esame può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

I commi da 6 a 9 recano le disposizioni finanziarie e la relativa copertura. In particolare, il comma 6 stabilisce che il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020; il comma 7 destina per l'anno 2020 le risorse necessarie a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono del beneficio; il comma 8 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7; il comma 9 stabilisce che le Amministrazioni provvedano alle attività di cui al presente articolo con le risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 (*Entrata in vigore*) disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione Tecnica

ART. 1 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

La disposizione, al **comma 1** stabilisce che le risorse di cui all'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

Il **comma 2**, poi, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome almeno di una quota delle risorse previste dal comma 1 per il finanziamento di servizi trasporto aggiuntivi prevede che ciascuna Regione o Provincia Autonoma possa attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50% delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata di cui al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse del citato decreto MIT/MEF non tiene conto dei servizi aggiuntivi, al fine di consentire una ripartizione delle risorse in linea con le effettive esigenze degli enti territoriali viene previsto che con il decreto di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 nonché alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto pubblico locale e regionale connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, senza determinare alcuna variazione all'ammontare complessivo delle stesse.

ART. 2 (Disposizioni in materia di trasporto scolastico)

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto scolastico connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, nonché di quelle che



saranno attribuite a valere sull'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, senza determinare alcuna variazione all'ammontare complessivo delle stesse.

ART. 3 (Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

La disposizione, ai **commi 1 e 2**, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento);
- quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne);
- e quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 (finalizzate al pagamento da parte dello Stato di canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969).

Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'INAIL per il programma di investimento scuole innovative e poli dell'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli d'infanzia.

Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impegno contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse (cap. 4248) che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL.

Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il **comma 3** destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e



all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

ART. 4 (Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

La disposizione al **comma 1** differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Viene altresì precisato che gli stessi soggetti potranno versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 con la rateizzazione disposta dall'articolo 92 del presente decreto-legge e che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria per quanto riguarda i versamenti dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 4 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno.

Con riferimento agli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 8,1 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno.

Con riferimento agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro. Con la norma in esame tali entrate sarebbero versate entro il 21 dicembre del corrente anno.

Ai **commi da 2 a 4**, al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, agricole e della pesca nel Comune di Lampedusa e Linosa, pregiudicate a seguito dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, prevede la possibilità di concedere alle imprese interessate le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 123/2019, consistenti in mutui agevolati della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, o, in alternativa, in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in questione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Per le finalità di cui alla presente norma è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



ART. 5 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

Nel Rapporto sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di Prevenzione competente della ASL territorialmente competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell’ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena, la disposizione prevede che costoro possano optare, alternativamente per il lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio. Tale congedo, che si aggiunge a quelli già previsti, in via straordinaria dall’articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è retribuito nella misura del 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio è riconosciuto nell’ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 50.000 casi con riferimento a lavoratori dipendenti del settore privato, tenuto conto di un periodo di quarantena di circa 15 giorni. In ogni caso, la previsione di cui ai commi 2 e 3 secondo cui il genitore lavoratore - qualora sia posto in quarantena il figlio minore ma non anche il genitore - possa astenersi dal lavoro ricevendo un’indennità pari al 50% della retribuzione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ove riferita a un lavoratore del settore pubblico, ma determinandosi solo una disfunzione sotto il profilo organizzativo della PA, con esclusione del solo settore scolastico dove necessariamente andrà garantita la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

La disposizione contenuta nel **comma 1** non prevede oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 6**, primo periodo, comportano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l’anno 2020 (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) alla cui copertura si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità anche tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 7** destina risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui al comma da 2 a 6. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi - tiene conto della platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: numero di figli in età 0-14; incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14; indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione della riapertura delle scuole; durata della quarantena.



Il **comma 8** riporta la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 9** dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività saranno svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della stessa amministrazione

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è avvenuta così:

POSITIVO

NEGATIVO

Il giorno 08 SET 2020

Il Presidente del Consiglio dello Stato
[Firma]

08 SET, 2020



Decreto per misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e avvio anno scolastico

Articolo/Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
3 1	Misure a favore dell'avvio e dello svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021	§	c	3,00	6,00		3,00	5,00		3,00	6,00	
3 2	Riduzione delle somme da corrispondere a INAIL- Canoni di licenzione previste dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 208/2015	§	c	-4,50			-1,50			-1,50		
3 2	Riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge n. 205/2017 - Scuole innovative- contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	§	c	-4,50	-1,50		-1,50	-1,50		-1,50	-1,50	
3 2	Riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 - Poli per l'infanzia- somme da corrispondere all'INAIL	§	c		-4,50			-4,50			-4,50	
4 2	Concessione di mutui agevolati o altre forme di agevolazione alle imprese del settore turistico e del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123	§	c	0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
4 4	Riduzione Tabella A - MEF	§	c	-0,50	-0,50		-0,50	-0,50		-0,50	-0,50	
5 3	Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti i cui figli conviventi sono sottoposti a quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - Prestazione	§	c	30,00			30,00			30,00		
5 3	Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti i cui figli conviventi sono sottoposti a quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - Contribuzione figurativa	§	c	20,00								
5 7	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quarantidici	§	c	1,50			1,50			1,50		
5 7	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quarantidici- effetti riflessi	e	t/c				0,73			0,73		
5 8	Riduzione dello stanziamento per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - Prestazione	§	c	-34,50			-30,90			-30,90		
5 8	Riduzione dello stanziamento per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - contribuzione figurativa	§	c	-20,00								
TOTALE ENTRATE				0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
TOTALE SPESE				0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO				0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020.

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli studenti, nonché per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per imprese a Lampedusa e Linosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo *ante* COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di trasporto scolastico)

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Art. 3.

(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggiate di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 4.

(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa,

l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Lamorgese, Ministro dell'interno

De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Speranza, Ministro della salute

Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1931

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 111/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 126/20, di conversione del d-l 104/20, di cui alla scheda atto C.2700)

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 186 \(pom.\)](#)

22 settembre 2020

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 134 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 186 (pom.) del 22/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020
186ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca De Cristofaro. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Massimo Inguscio, presidente; per l'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), Daniele Pinchera, segretario nazionale; per il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), Marco Merafina, Coordinatore Nazionale e Daniele Rinaldi, membro del Direttivo Nazionale; per la Rete 29 aprile, Ludovico Pernazza e Alessandro Pezzella, per i Precari del CNR, Giuseppe Mattioli, Marica Oliviero, Claudia Caddeo, Lorenzo Marconi, Francesco Cappelli e Giovanni Maria Sardi e per i Ricercatori del CNR, Vito Mocella.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), della Rete 29 aprile, dei Precari del CNR e di Ricercatori del CNR

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Ha quindi la parola il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor INGUSCIO, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti la senatrice [CORRADO](#) (M5S) e il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Risponde il professor INGUSCIO.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD).

Ha quindi la parola il segretario nazionale dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), dottor PINCHERA, che svolge il suo intervento.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia il rappresentante dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD) e introduce l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU).

Hanno quindi la parola il coordinatore nazionale del CNRU, professor MERAFFINA e il membro del Direttivo del CNRU, professor RINALDI, che svolgono i loro interventi.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia i rappresentanti del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU) e introduce l'audizione dei rappresentanti della Rete 29 aprile.

Hanno quindi la parola il professor PERNAZZA e il professor PEZZELLA, che svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti la senatrice [VANIN](#) (M5S).

Rispondono il professor PERNAZZA e il professor PEZZELLA.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia i rappresentanti della Rete 29 aprile e introduce l'audizione dei rappresentanti dei Precari del CNR.

Ha quindi la parola il professor MATTIOLI, che svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Risponde il professor MATTIOLI.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia il rappresentante dei Precari del CNR e introduce l'audizione di rappresentanti di un gruppo di Ricercatori del CNR.

Ha quindi la parola il dottor MOCELLA.

Il [PRESIDENTE](#) richiama l'auditò ai temi oggetto dell'audizione.

Il dottor MOCELLA prosegue il suo intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice [CORRADO](#) (M5S).

Risponde il dottor MOCELLA.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha nuovamente invitato l'audito ad attenersi ai temi in oggetto dell'indagine conoscitiva, il dottor MOCELLA conclude la sua replica.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i Ricercatori del CNR e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1931\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, il cui articolo 1 stabilisce che le risorse di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale - destinato anche a studenti - occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante-COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

L'articolo 2 stabilisce che, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, i comuni possono usare risorse, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

L'articolo 3, comma 1, per facilitare le procedure di reperimento degli spazi per il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, destinando tali risorse agli enti locali. Le finalità cui sono destinate le risorse sono quelle di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020, in fase di conversione; tale norma ha incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021, destinando quota parte delle risorse a determinate finalità, tra cui la possibilità per gli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, *leasing* o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche. L'articolo 3, comma 1 stanziava quindi risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate con il decreto-legge n. 104 del 2020, destinandole prioritariamente agli affitti di spazi e alle relative spese di conduzione, all'adattamento alle esigenze

didattiche e al noleggio di strutture temporanee. Il comma 2 indica le modalità di copertura degli oneri, mentre il comma 3 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Alle stesse finalità sono destinate ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui. Anche in questo caso, si prevede che i criteri e le modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Il suddetto congedo è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2020. È prevista poi un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1933) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, che si iscrive in un'articolata sequenza di decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. In particolare, l'articolo 1 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, in occasione delle consultazioni elettorali e referendaria del mese di settembre 2020. La dotazione del Fondo è prevista pari a 39 milioni e valevole per il 2020. L'articolo 2 consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta - per l'anno scolastico 2020/2021 - dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario. In particolare, la disposizione tiene conto delle "eccezionali esigenze organizzative" necessarie, in primo luogo, ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata. Il riferimento è ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli enti locali e alle scuole dell'infanzia comunali, che fanno parte del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017. In secondo luogo, la disposizione tiene conto delle "eccezionali esigenze organizzative" necessarie ad attuare le misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19. Con particolare riferimento alle misure di prevenzione dell'epidemia per il segmento 0-6 anni, con decreto ministeriale del 3 agosto 2020, n. 80, è stato adottato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" (le cosiddette Linee Guida 0-6). Inoltre, il 14 agosto 2020 è stato siglato il "Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2020/2021" (il cosiddetto Protocollo di sicurezza per la ripresa scuola 0-6 anni). In tale contesto, si stabilisce che - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni. Resta fermo che occorre assicurare la sostenibilità finanziaria della maggiore spesa e il rispetto

dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi del corso di laurea in "scienze dei materiali" e dei corsi di laurea magistrale in "scienze dei materiali" e in "data science" (193)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Sulla proposta della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, pur con un certo scetticismo: riconosce l'utilità della Scienza dei dati - egli preferisce usare la lingua italiana per indicare tale corso di laurea magistrale - e ritiene importante recuperare competenze nelle materie scientifiche, chiave del futuro a quanto si comprende, a tal fine ripensando anche i programmi scolastici; per quanto concerne invece le "Scienze dei materiali", fatica a inquadrare gli sbocchi professionali e in generale nel mondo del lavoro di tali percorsi, esprimendo l'auspicio che sia stata fatta un'accurata valutazione al riguardo.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, manifestando alcune perplessità sul provvedimento in esame: a suo giudizio, esso risente di un'impostazione che porta al frazionamento delle competenze, anziché privilegiarne una visione unitaria; le nuove classi di laurea riguardano materie già oggetto di altri corsi di laurea; lamenta poi che sullo schema di decreto non sia stato acquisito il parere degli ordini professionali interessati ed esprime perplessità per l'assenza di indicazioni sui possibili sbocchi professionali, paventando il rischio che si possa ingenerare una situazione conflittuale.

La senatrice [VANIN](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea come il provvedimento in esame persegua l'obiettivo, condivisibile, di mettere ordine in alcuni percorsi di formazione post-diploma, una finalità che a suo giudizio dovrebbe essere perseguita anche in altri settori e per la generalità delle forme di formazione post-diploma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Restituzione di beni culturali illecitamente esportati (566)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (M5S) introducendo l'affare assegnato in titolo, ricorda che il traffico internazionale di oggetti d'arte, si tratti di reperti archeologici, di dipinti, sculture o altri manufatti artistici di epoca post-classica, occupa oggi il secondo posto nella classifica degli affari più lucrosi per la criminalità organizzata su scala mondiale, eguagliando o superando il traffico d'armi e generando

profitti miliardari destinati a finanziare ulteriori attività illecite.

Dagli anni '90 del secolo scorso, complice il mutato scenario politico internazionale, l'attenzione degli operatori nel mercato dell'arte spazia sia nel tempo sia nello spazio; le testimonianze materiali delle civiltà greca e romana continuano, però, a detenere il tradizionale primato nei *desiderata* dei grandi collezionisti e delle istituzioni museali pubbliche e private. L'Italia, conseguentemente, continua ad essere, da almeno tre secoli, una fonte inesauribile alla quale approvvigionarsi con ogni mezzo, senza che le norme di tutela e l'impegno del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), che opera da oltre cinquanta anni e che è attualmente organico al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, riescano ad avere ragione di un fenomeno alimentato da compratori privi di scrupoli e con dotazioni finanziarie pressoché illimitate.

Il patrimonio culturale italiano, vero collante della Nazione, poiché la cultura, insieme alla geografia, hanno fatto l'Italia ben prima della storia unitaria, è dunque quotidianamente depredata con gravissimo danno anche economico per la collettività.

Nonostante gli accordi internazionali che, dalla Convenzione di Parigi del 1970 in poi, impegnano gli Stati firmatari a contrastare il riciclaggio e l'illecita esportazione delle opere d'arte rubate o sottratte a siti archeologici mediante scavi clandestini, questa piaga appare tutt'altro che sanata. La sottovalutazione del fenomeno è indubbia, in Italia come altrove, poiché il furto d'arte non è ancora percepito dal cittadino come un reato grave, pertanto non suscita allarme né riprovazione sociale adeguati.

Non di rado, case d'asta compiacenti, anche di altissimo livello e prestigio mondiale, aiutano i grandi mercanti a dare ai pezzi di provenienza illecita quell'origine apparentemente legale che è indispensabile per la vendita ai maggiori musei e ai collezionisti di tutto il mondo.

Diversamente dai secondi, però, i primi, pur avendo da statuto finalità di studio e conservazione che nascono dal percepirsi e proporsi come strumento di promozione culturale, dunque di progresso spirituale per i cittadini, hanno accumulato nei loro depositi migliaia di reperti e opere d'arte di sicura origine italiana il cui *status* giuridico è dubbio o controverso.

Ricorda, ad esempio, che nel caso del Paul Getty Museum di Los Angeles, ossia del Getty Trust, per citare il più ricco dei musei archeologici privati statunitensi, fonti interne attestano che circa il 70 per cento dei reperti archeologici posseduti è di provenienza italiana. Ritiene si possa supporre altrettanto del Metropolitan Museum di New York, del Cleveland Art Museum e di altri ancora, senza trascurare, in Europa, il Louvre e il British Museum, che solo da pochi decenni hanno smesso, ufficialmente, di acquistare opere d'arte italiane di origine illegale.

Con il Paul Getty Museum di Los Angeles, dopo la stagione di fattive collaborazioni seguita allo scandalo internazionale che nel 2005 coinvolse la direttrice, Marion True, chiamata in giudizio dal Tribunale di Roma perché ritenuta complice dei trafficanti internazionali che si approvvigionavano soprattutto in Italia, oggi i rapporti sono nuovamente tesi a causa della mancata restituzione del capolavoro noto come "Atleta di Fano".

Affinché l'efficacia dell'azione diplomatica svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali mediante i propri uffici e l'apposito Comitato per le restituzioni sia resa ancora più efficace, ritiene che la 7ª Commissione permanente del Senato possa, con lo svolgimento dell'affare assegnato in titolo, favorire la conoscenza dei reperti archeologici e delle opere d'arte trafugati all'estero e il loro auspicabile rientro in Italia, richiamando così l'attenzione dell'intero Parlamento sul tema, e offrire il proprio contributo a supporto dell'azione del Governo in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 193**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, che istituisce una nuova classe di laurea in "Scienza dei materiali" (L. Sc. Mat.) e due classi di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" (LM Sc. Mat.) e in "*Data Science*" (LM Data);

premesso che sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

premesso che attualmente sono attivi corsi di laurea in Scienza dei materiali, non afferenti ad una apposita classe ma rientranti in classi di laurea diverse (L-27 Scienze e tecnologie chimiche e L-30 Scienze e tecnologie fisiche) e che risulta anche presente la classe di laurea magistrale LM 53 - Scienza e ingegneria dei materiali;

considerato che l'articolo 5, al comma 1 ribadisce quanto previsto dall'articolo 5 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dall'articolo 5 del D.M. 270 del 2004 in merito alla corrispondenza dei CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale a 25 ore di impegno medio per studente;

considerato che, nel medesimo articolo 5, il comma 3:

- disciplina le modalità di acquisizione del titolo di studio una volta maturati tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale, riferendosi genericamente alle modalità previste nei "rispettivi regolamenti didattici", ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 270/2004;
- conferma che gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale, possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, mentre il comma 3 dell'articolo 5 del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea precisa, rispetto all'articolo 5 dello schema di decreto in titolo, che nei 180 crediti complessivi per il conseguimento del titolo sono inclusi "quelli relativi alla preparazione della prova finale" e che la relativa acquisizione consente agli studenti di "essere ammessi a sostenere la prova finale" e conseguire il titolo di studio, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea magistrale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare anche il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati, come integrato dal D.M. 6 agosto 2020;

all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente, oltre ai regolamenti didattici di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 7, lett. d), anche i regolamenti didattici dei corsi di studio, cui fa riferimento l'articolo 12, comma 2, lett. d), del D.M. 270 del 2004;

in merito all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente;

all'articolo 5, comma 3, si valuti l'opportunità:

- di richiamare i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.M. 270 del 2004, dedicati al conseguimento del titolo di studio riferito, rispettivamente, alla laurea e alla laurea magistrale, e di precisare che le modalità ivi richiamate, citate in premessa, sono quelle dei "regolamenti didattici del corso di laurea", come previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007, tenuto conto che potrebbe generarsi confusione con i regolamenti didattici di ateneo;
- di specificare che nei crediti complessivi per il conseguimento del titolo sono inclusi "quelli relativi alla preparazione della prova finale" e che la relativa acquisizione consente agli studenti di "essere ammessi a sostenere la prova finale".

1.3.2.2. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 134 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01884 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori segnalando come sia noto ormai che la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali e in particolare di quelli appartenente al settore ortofrutticolo è una delle priorità dell'azione di Governo tanto più alla luce degli ingentissimi danni provocati dalla infestazione di cimice asiatica.

Come già più volte evidenziato, il percorso per affrontare le problematiche del comparto ed individuare le soluzioni più appropriate è in continua evoluzione e si basa sul coinvolgimento costante di tutti i rappresentanti del mondo produttivo, delle Amministrazioni regionali e dei territori.

Proprio in questi giorni il Ministero è impegnato nell'aggiornamento della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni al fine di introdurre innovazioni agevolative significative come l'innalzamento dei contributi e di rendere le condizionalità più rispondenti alle caratteristiche delle realtà organizzative ed associative. L'obiettivo principale resta quello di sfruttare appieno le flessibilità introdotte per fronteggiare l'emergenza COVID.

Il Ministero ritiene tuttavia che il rilancio del settore debba avvenire non solo attraverso il consolidamento del mercato interno, ma anche tramite l'implementazione delle esportazioni. Sostenere il comparto ortofrutticolo, infatti, significa anche consolidarne l'*export*.

L'ortofrutta deve essere protagonista del patto per l'*export* e nella spesa ad esso collegata per oltre 1 miliardo di euro. Occorre migliorare la presenza nei mercati esteri e far valere la forza del marchio Italia nel mondo.

Negli ultimi mesi sono stati raggiunti risultati importanti grazie ai quali, a dimostrazione della forza attrattiva esercitata sui mercati mondiali, si è registrato un incremento del 6,95 per cento delle esportazioni. Solo a titolo esemplificativo, ricorda lo sblocco del mercato brasiliano per le susine avvenuto lo scorso mese di febbraio, in aprile la conclusione del negoziato con la Thailandia per l'esportazione di mele, il via libera nel maggio scorso dell'*export* di mele a Taiwan e la recente firma dell'*addendum* al protocollo per l'esportazione di kiwi in Cina.

Traguardi rilevanti raggiunti anche grazie al Tavolo ortofrutticolo che adesso dovrà misurarsi con la strategia di intervento della nuova Pac 2021-2027.

Ricorda che a sostegno della competitività dell'intero settore agroalimentare sono stati messi in campo oltre 2,5 miliardi di euro, assicurando così liquidità alle imprese.

È stato implementato il Fondo di solidarietà portandolo dagli iniziali 13 milioni ad 80 milioni, successivamente incrementati di ulteriori 30 con il decreto-legge Rilancio e a tal proposito segnala che, a seguito del riconoscimento di eccezionalità dell'infestazione da cimice asiatica, sono state presentate circa 3.100 domande, per un importo richiesto di circa 180 milioni, a fronte di una disponibilità attuale di 150 milioni. Considerando tuttavia che le domande dovranno essere oggetto di istruttoria ai fini del pagamento, nell'ambito della quale verrà determinato l'importo massimo concedibile, il Ministero ritiene che la somma stanziata possa essere sufficiente a coprire il fabbisogno.

Nelle prossime settimane si definirà la costruzione di un piano di recupero e resilienza per nuovi rapporti di filiera, progetti per sostenere il ruolo dell'agricoltura nei cambiamenti climatici, per fermare il dissesto idrogeologico, per rafforzare la sostenibilità.

Per quanto concerne le difficoltà logistiche ed economiche dei frutticoltori ad attivare annualmente le polizze assicurative in tempo utile per la copertura dei rischi nonché per favorire un più ampio utilizzo di tale strumento, rileva che il Piano di gestione dei rischi 2020 già consente, ferma restando la validità annuale delle singole polizze, l'impegno pluriennale delle parti al tacito rinnovo del contratto assicurativo e la conseguente copertura con l'approssimarsi dei rischi.

Peraltro, per quanto riguarda i danni da gelo e brina a carico delle drupacee, una soluzione adeguata potrebbe essere fornita dalle Regioni, anche indirizzando, tramite le misure dei Programmi di sviluppo rurale, le scelte degli agricoltori verso varietà con una maggiore resistenza al freddo.

In merito ad un'eventuale riforma del meccanismo delle polizze assicurative a copertura dei rischi da maltempo sui raccolti, rileva che il sostegno attualmente erogabile, pari al 70 per cento della spesa premi, rappresenta il massimo consentito dalla normativa europea. Occorre poi tener presente che, trattandosi di libera contrattazione di mercato tra agricoltori e compagnie assicurative, è onere degli agricoltori stessi, o dei Consorzi di difesa per gli associati, contrattare le migliori condizioni possibili quali, ad esempio, le date di entrata in copertura di alcuni rischi come gelo/brina, i criteri per il riconoscimento dei danni, il livello delle eventuali franchigie ed altro.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario ma si dichiara non soddisfatto della risposta fornita. Dopo aver ricordato l'importanza del settore ortofrutticolo in Italia, che dà lavoro a circa 700.000 persone lungo tutta la filiera, segnala come in realtà risultino allo stato attuale insufficienti le coperture assicurative previste e come il comparto non rientri tra quelli recentemente esonerati dal Governo dal versamento degli oneri contributivi; ricorda altresì i problemi derivanti dalla mancata copertura assicurativa nel settore zootecnico che sta creando difficoltà da diversi anni agli operatori. Ritiene in sintesi che il Ministero debba adoperarsi per implementare le risorse a disposizione del Fondo assicurazioni per il settore ortofrutticolo, debba modificare il decreto-legge che prevede sgravi contributivi in favore dei vari comparti in modo tale da includervi anche le imprese dell'ortofrutta e debba fornire risposte adeguate agli allevatori in merito alle coperture assicurative non rimborsate.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1931\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, composto da 6 articoli ed assegnato in sede referente alla 5a Commissione il 9 settembre 2020, che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala l'articolo 4, commi da 2 a 4, che consente alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca del comune di Lampedusa e Linosa - colpito dai flussi migratori e dalle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del COVID-19 - di accedere alle agevolazioni previste per le imprese dei territori colpiti da eventi sismici dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per i settori interessati. Ricorda che in virtù di tali agevolazioni possono essere concessi alle suddette imprese mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, ovvero possono essere concessi, in alternativa ai predetti mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Ai sensi del comma 3 i criteri e le modalità di concessione delle suddette agevolazioni saranno stabiliti, nel limite delle risorse disponibili, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.

Il comma 4 reca infine le disposizioni finanziarie con l'individuazione delle necessarie risorse, corrispondenti a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,35.

[\(1912\)](#) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1913\)](#) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato i due disegni di legge, che vengono esaminati congiuntamente.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) ritiene che i due disegni di legge non presentino profili di criticità,

anche in considerazione del loro carattere tecnico.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [VALLARDI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912, che risulta approvata.

È successivamente posta in votazione la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1913, che risulta anch'essa approvata.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già convocato domani, giovedì 24 settembre, al termine della seduta plenaria, è anticipato al termine della seduta odierna. Avverte inoltre che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 24 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

